



Unione Europea



Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**  
Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**



## **BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA**



<b>Parte prima</b>	<b>1</b>
<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
Articolo 1 - Quadro generale .....	1
Articolo 2 - Unità di ricerca.....	1
Articolo 3 - Definizioni .....	3
Articolo 4 - Interventi .....	4
Articolo 5 - Modalità di attuazione.....	4
Articolo 6 - Dotazione finanziaria .....	5
<b>Parte seconda</b>	<b>6</b>
<b>Creazione e sviluppo delle Unità di ricerca (FESR)</b>	<b>6</b>
<b>Capo I – Disposizioni generali</b>	<b>6</b>
Articolo 7 - Oggetto.....	6
Articolo 8 - Obiettivi .....	6
Articolo 9 - Beneficiari e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato .....	6
Articolo 10 - Misura del contributo e risorse disponibili .....	7
Articolo 11 - Requisiti di ammissibilità soggettivi.....	8
Articolo 12 - Disposizioni specifiche per le grandi imprese .....	8
Articolo 13 - Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico .....	8
<b>Capo II – Fase di selezione delle idee progettuali (fase A)</b>	<b>9</b>
Articolo 14 - Modalità e termini di presentazione delle idee progettuali .....	9
Articolo 15 - Valutazione .....	10
Articolo 16 - Criteri di ammissibilità e di valutazione delle idee progettuali .....	10
<b>Capo III – Fase di selezione degli studi di fattibilità tecnica preliminare (fase B)</b>	<b>11</b>
Articolo 17 - Modalità e termini di presentazione.....	11
Articolo 18 - Caratteristiche degli studi di fattibilità tecnica preliminare.....	11
Articolo 19 - Criteri di valutazione degli studi di fattibilità tecnica preliminare .....	12
Articolo 20 - Graduatoria degli studi di fattibilità tecnica preliminare .....	12
<b>Capo IV - Spese ammissibili e modalità di rendicontazione</b>	<b>13</b>
Articolo 21 - Spese ammissibili a contributo .....	13
Articolo 22 - Modalità di erogazione del contributo .....	13
Articolo 23 - Modalità di rendicontazione .....	13
<b>Capo V - Obblighi dei beneficiari, controlli, rinuncia e revoca</b>	<b>17</b>
Articolo 24 - Durata e modifiche progettuali .....	17
Articolo 25 - Rinuncia, penali e revoca.....	17
Articolo 26 - Avvio dei progetti di ricerca .....	17
Articolo 27 - Informazione e pubblicità .....	17
Articolo 28 - Divieto di cumulo .....	17
Articolo 29 - Vincolo di destinazione .....	18
Articolo 30 - Altri obblighi a carico dei beneficiari .....	18
<b>Capo VI – Disposizioni finali</b>	<b>18</b>
Articolo 31 - Responsabile del procedimento .....	18
Articolo 32 - Norme applicabili.....	18
<b>Parte terza</b>	<b>20</b>
<b>Sviluppo risorse umane (FSE)</b>	<b>20</b>
<b>Capo I – Disposizioni generali</b>	<b>20</b>
Articolo 33 - Oggetto.....	20
Articolo 34 - Obiettivi .....	20
<b>Capo II – Borse di ricerca</b>	<b>20</b>
Articolo 35 - Borse di ricerca .....	20
Articolo 36 - Beneficiari.....	21
Articolo 37 - Tipologie di Borse di ricerca.....	21
Articolo 38 - Gestione delle Borse di ricerca .....	22
Articolo 39 - Obblighi dell'assegnatario della borsa e del soggetto ospitante .....	23

Articolo 40 - Accesso alle Borse di ricerca .....	23
Articolo 41 - Erogazione delle Borse di ricerca .....	24
<b>Capo III – Buoni Visiting</b>	<b>24</b>
Articolo 42 - Buoni <i>Visiting</i> .....	24
Articolo 43 - Beneficiari.....	25
Articolo 44 - Accesso ai Buoni Visiting.....	25
<b>Capo IV – Procedure</b>	<b>26</b>
Articolo 45 - Presentazione delle domande .....	26
Articolo 46 - Ammissibilità e valutazione.....	27
<b>Capo V – Disposizioni finali</b>	<b>28</b>
Articolo 47 - Responsabile del procedimento .....	28
Articolo 48 - Norme applicabili.....	28
<b>Parte quarta</b>	<b>29</b>
<b>Disposizioni finali comuni del bando</b>	<b>29</b>
Articolo 49 - Controlli .....	29
Articolo 50 - Tutela dei dati personali.....	29
<b>Piattaforme tecnologiche</b>	<b>30</b>

## ***PARTE PRIMA***

### ***INTRODUZIONE***

#### **Articolo 1 - Quadro generale**

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta promuove lo sviluppo di Unità di ricerca che operino sul territorio regionale al fine di valorizzare e rafforzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica del territorio.

L'azione intende qualificare in senso innovativo l'offerta regionale di ricerca mediante lo sviluppo di Programmi di ricerca applicata di interesse regionale, la nascita di Progetti di ricerca, la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca nonché il rafforzamento di quelli esistenti, l'attrazione o il rientro nella regione di ricercatori senior qualificati per la conduzione di Unità di ricerca, la valorizzazione e l'alta specializzazione di giovani ricercatori e ricercatori della regione, la creazione di reti fra amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca, organismi di ricerca ed imprese.

La creazione di Unità di ricerca nella regione costituirà un'importante opportunità per la crescita dei ricercatori valdostani, per offrire loro una prospettiva occupazionale e limitare il fenomeno della "fuga dei talenti" e la conseguente perdita di valore intellettuale oggi tanto utile per lo sviluppo della regione. Trattandosi di Unità di ricerca individuate con criteri di interesse regionale, la loro presenza sul territorio, attraverso le relazioni scientifiche che inevitabilmente promuoveranno a livello locale, potrà sensibilizzare e orientare molti giovani ricercatori a realizzare ulteriori esperienze scientifiche in maniera strutturata ed in aree tematiche vocazionali della regione.

L'attivazione delle Unità di ricerca coinvolgerà anche i giovani ricercatori formati in questi ultimi anni con le Borse di ricerca finanziate con il Fondo Sociale Europeo. Questi giovani ricercatori, che hanno già fatto esperienze di ricerca, potranno fornire un contributo operativo nella creazione e nell'implementazione delle Unità completando la loro precedente specializzazione per orientarsi a interessanti sviluppi di carriera come ricercatori. Avranno così la possibilità di rimanere sul territorio, contribuire allo sviluppo economico della regione, in particolare in settori ad alta tecnologia, confrontarsi con la ricerca europea, acquisire nuove capacità gestionali e manageriali per la ricerca, contribuendo alla costruzione di nuove opportunità occupazionali fornendo alla comunità valdostana un servizio specialistico di alto livello.

Le Unità di ricerca potranno essere, inoltre, fonte di attrazione sia per ricercatori valdostani che operano fuori dalla regione, in Italia e all'estero, sia per autorevoli ricercatori senior che, relazionandosi con i gruppi di ricerca locali e formando i loro ricercatori, potranno condividere importanti contributi scientifici per la definizione di soluzioni volte allo sviluppo socio economico ed al miglioramento della qualità di vita nella regione.

Esse potranno, infine, sostenere le capacità di ricerca delle imprese locali creando delle sinergie con il mondo accademico e gli enti di ricerca, per dare vita ad una rete di soggetti volti alla creazione e all'applicazione di conoscenza per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi.

#### **Articolo 2 - Unità di ricerca**

L'Unità di ricerca è finalizzata alla produzione di nuova conoscenza in ambiti del sapere funzionali allo sviluppo socio economico della regione pur sviluppando aperture e collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Nasce e si consolida come espressione di una rete di soggetti collocati sul territorio, ma collegati a centri di eccellenza esterni in grado di generare interscambio scientifico e tecnologico al fine di accrescere la qualità scientifica dei risultati di ricerca. L'Unità si caratterizzerà per l'eccellenza delle competenze specialistiche del personale addetto alla ricerca. A tal fine, l'Unità dovrà avere anche finalità formative prevedendo attività specifiche in tal senso non solo per il personale in formazione, inserito attraverso Borse di ricerca e/o proveniente dal mondo

accademico (tesisti, tirocinanti, dottorandi, assegnisti), ma per tutto il personale di ricerca dell'Unità. L'Unità di ricerca dovrà estendere le proprie capacità allo sviluppo sperimentale e al trasferimento di know-how scientifico e tecnologico, ricorrendo, se necessario, anche ai servizi tecnici di tipo consulenziale, logistico e organizzativo disponibili nell'ambito dell'animazione territoriale regionale. Si proporrà, inoltre, sul territorio, come centro di competenza specialistica con fini consulenziali, formativi e di diffusione della conoscenza scientifica.

L'Unità di ricerca, pur non essendo un soggetto giuridico autonomo, è dotata di autonomia operativa, funzionale e organizzativa, può comprendere più **unità operative** che dovranno avere sede in Valle d'Aosta presso un'impresa, un organismo di ricerca, un'amministrazione pubblica, un organismo di diritto pubblico, opereranno con risorse umane qualificate e disporranno di mezzi strumentali adeguati allo sviluppo dei progetti. L'Unità può ricorrere ad attrezzature e strumentazioni esterne e ai laboratori di ricerca dei partner con i quali svilupperà collaborazioni scientifiche definite mediante accordi stipulati tra le parti.

La struttura organizzativa deve essere progettata non tanto secondo modelli predefiniti, ma sulla base delle reali esigenze delle attività scientifiche finalizzate agli obiettivi di ricerca; dovrà comunque tendere a un modello di "organizzazione snella", con soluzioni logistiche e organizzative non complesse, e rispondere a requisiti di flessibilità potendo operare a vari livelli di complessità e in diversi contesti. L'Unità di ricerca può assumere configurazioni differenti e prevedere il coinvolgimento di figure/profili diversi (ricercatori, tecnici e tecnologi, manager ed esperti della ricerca, esperti di settore, ...), distribuiti nelle diverse unità operative, ciascuna coordinata da un **ricercatore team leader**, ma dovrà rispondere, di norma, alle seguenti indicazioni minime:

- sviluppare la sua attività in una o più aree tematiche tecnico-scientifiche di interesse regionale più avanti elencate;
- fare riferimento a un **Programma di ricerca** di durata almeno biennale che potrà prevedere al suo interno più **Progetti di ricerca**, ciascuno sviluppato da un'**unità operativa**, con obiettivi scientifici convergenti sulle finalità dell'Unità di ricerca; il Programma dovrà essere sviluppato in sintonia con i documenti programmatici regionali per l'innovazione e consentire di mettere in valore le risorse presenti sul territorio;
- individuare un Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca che dovrà essere un ricercatore senior con provata esperienza scientifica proveniente da Università, centri di ricerca o imprese anche di altre regioni;
- definire una propria struttura organizzativa che preveda la presenza di **ricercatori a tempo pieno per unità operativa**, oltre alla presenza (anche a tempo parziale) di altre risorse provenienti dai partner di progetto, nonché di risorse esterne di varia provenienza quali ricercatori di università, centri di ricerca ed enti pubblici di ricerca (*Visiting Professor/Researcher*), assegnisti di ricerca e dottorandi;
- sviluppare un **piano di relazioni** con università e centri di ricerca (nazionali, europei ed internazionali) con competenze scientifiche di alto livello nelle stesse aree di conoscenza, talvolta anche complementari;
- definire un **piano di disponibilità/acquisizione** di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche necessarie per la realizzazione dei progetti di ricerca;
- disporre di un sistema gestione, auto monitoraggio e valutazione per la qualità delle attività scientifiche svolte;
- garantire la formazione/aggiornamento del personale addetto alla ricerca secondo un **Piano di formazione** di Unità, di durata almeno annuale, rivolto anche al personale in formazione;
- definire una **strategia** per fornire all'Unità di ricerca una propria **identità** al fine di assicurarle "visibilità" nei contesti scientifici di riferimento (e non solo), nonché per la disseminazione dei risultati della ricerca.

Il Programma di ricerca ed i conseguenti Progetti di ricerca dovranno riguardare una o più fra le seguenti **aree tematiche**:

- Piattaforme tecnologiche (declinate nell'Allegato al presente bando),
- Filiera agroalimentare (dalla trasformazione alla distribuzione con l'esclusione della produzione),
- Tutela dell'ambiente e del territorio montano,
- L'ICT al servizio dello sviluppo delle aree montane,
- Energia,
- Tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali,
- Tecnologie per la mobilità, l'autonomia e l'accessibilità a vantaggio, in particolare, delle persone diversamente abili o non autosufficienti.

### **Articolo 3 - Definizioni**

**Organismo di ricerca:** è un soggetto quale università o istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

**Piccole e Medie Imprese (PMI):** sono le imprese, iscritte nel registro delle imprese, che soddisfano i requisiti indicati nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE n. 214 del 9 agosto 2008, cui si rimanda, di cui i principali sono:

- avere meno di 250 dipendenti;
- avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- essere autonome, ovvero associate o collegate e in questo caso si consolidano i loro dati di bilancio, di fatturato, di personale.

**Grandi imprese:** le imprese che non rientrano nella definizione di Piccole e Medie Imprese di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008.

**Amministrazioni pubbliche:** tutte le amministrazioni dello Stato, le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti locali e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale. Non rientrano in tale definizione gli enti pubblici economici.

**Organismi di diritto pubblico (Direttiva 2004/18/CE, art. 1, § 9 e D. lgs. 163/2006, art. 3, comma 26):** qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

**Attività di tipo economico:** qualunque attività di natura commerciale, artigianale o industriale e che consista nell'offrire beni e servizi su un determinato mercato, indipendentemente dallo status giuridico del soggetto che svolge tale attività e dalle modalità di finanziamento.

**Ricerca fondamentale:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

**Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, a esclusione dei prototipi.

**Sviluppo sperimentale:** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

#### **Articolo 4 - Interventi**

Il bando propone due linee di intervento differenziate ma convergenti, con modalità integrate, sullo stesso obiettivo, ciascuna con proprie fonti di finanziamento, procedure gestionali e normative di riferimento.

La prima linea di intervento riguarda finanziamenti, erogati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per la progettazione, l'avvio e l'implementazione di Unità di ricerca sul territorio, nonché per la realizzazione di Progetti di ricerca facenti parte di un Programma di ricerca nei suoi primi due anni di sviluppo (parte seconda del presente bando).

La seconda linea di intervento riguarda finanziamenti, erogati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), per lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nelle Unità di ricerca che, attraverso l'attività scientifica, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca (parte terza del presente bando).

#### **Articolo 5 - Modalità di attuazione**

**La Regione intende acquisire proposte da parte di imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico, che vogliano farsi promotori e attuatori di iniziative per la creazione o implementazione di Unità di ricerca sul territorio.**

I progetti presentati saranno selezionati secondo una procedura articolata come segue:

**Fase A:** presentazione di **un'idea progettuale** per la creazione o l'implementazione di Unità di ricerca e valutazione della stessa.

**Fase B:** elaborazione e presentazione, da parte dei soggetti precedentemente selezionati, di uno **“Studio di fattibilità tecnica preliminare”** (successivamente detto “studio di fattibilità”) dell'Unità di ricerca e valutazione dello stesso.

In tale fase potranno essere presentate, da parte di risorse umane che intendano specializzarsi operando all'interno della stessa Unità di ricerca, domande di finanziamento di Borse di ricerca e di Buoni *Visiting* a seguito descritte.

#### **Articolo 6 - Dotazione finanziaria**

Il presente Bando dispone, per la realizzazione dei due interventi, di una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.240.000 (duemilioniduecentoquarantamila), dei quali euro 1.840.000 (unmilioneottocentoquarantamila) a valere sul POR FESR – Asse I “Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità” ed euro 400.000 (quattrocentomila) a valere sul POR FSE – Asse IV “Capitale umano”.

**PARTE SECONDA**  
**CREAZIONE E SVILUPPO DELLE UNITÀ DI RICERCA (FESR)**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 7 - Oggetto**

La prima linea di intervento riguarda il finanziamento, erogato dal FESR per:

- la realizzazione di studi di fattibilità per la creazione di Unità di ricerca;
- l'acquisizione di nuove attrezzature e strumentazioni scientifiche dei laboratori di ricerca, le spese del personale addetto alla ricerca nonché al coordinamento delle attività scientifiche e l'acquisizione dei servizi tecnici esterni a supporto della ricerca.

**Articolo 8 - Obiettivi**

L'intervento è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- favorire la creazione e/o l'implementazione di Unità di ricerca operanti sul territorio regionale;
- promuovere attività di rete tra imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca;
- creare condizioni di attrattività del sistema regionale della ricerca.

**Articolo 9 - Beneficiari e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato**

I beneficiari del contributo del presente bando sono le imprese, gli organismi di ricerca, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico, aventi almeno una sede operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Ai fini della partecipazione al bando, le imprese devono creare un partenariato con almeno un organismo di ricerca oppure un'amministrazione pubblica oppure un organismo di diritto pubblico.

Ai fini della partecipazione al bando, gli organismi di ricerca, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico devono creare un partenariato con almeno un'impresa.

Ai fini della partecipazione al bando le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico devono:

- non avere finalità di lucro;
- avere la ricerca tra le proprie finalità statutarie;
- sviluppare progetti di ricerca da almeno 24 mesi e diffondere i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

Il partenariato dovrà essere formalizzato, entro il termine della Fase B, mediante un'associazione temporanea, un consorzio o altre tipologie di contratto.

Durante l'elaborazione dello studio di fattibilità (Fase B) potranno essere aggiunti al partenariato altri soggetti per elevare la qualità del progetto.

I beneficiari possono presentare un'unica idea progettuale, in risposta a ciascuna scadenza di valutazione, in qualità di capofila e possono partecipare a non più di un progetto, in risposta a ciascuna scadenza di valutazione, in qualità di partner.

L'attività di ricerca deve svolgersi prevalentemente nella sede operativa situata nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Per "sede operativa" si intende una struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa o dell'ente, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.

I contributi previsti dal presente bando per le imprese sono concessi nei limiti della vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, così come disciplinato dagli artt. 31 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e 32 (Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella GUUE n. 214 del 9 agosto 2008.

I contributi previsti dal presente bando per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico sono concessi nel rispetto di tutte le condizioni di cui al § 3.1.1 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE n. C 323 del 30 dicembre 2006) per attività di tipo non economico. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano sia attività di natura economica che attività non economica i relativi costi e finanziamenti devono essere chiaramente distinti nella contabilità dell'organismo. Nel caso in cui il contributo, conformemente a quanto indicato sia utilizzato per il finanziamento di attività di tipo economico o non siano rispettate tutte le condizioni di cui alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si applicano le intensità di contributo e le altre norme del presente bando previste per le imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.

L'attuazione del progetto, da parte di tutti i beneficiari, non potrà essere effettuata prima dell'approvazione del contributo.

#### **Articolo 10 - Misura del contributo e risorse disponibili**

Le idee progettuali valutate positivamente nella Fase A otterranno un contributo per l'elaborazione dello studio di fattibilità di intensità massima pari a:

<b>Tipologia di beneficiario</b>	<b>Ricerca industriale</b>	<b>Sviluppo sperimentale</b>
Piccola impresa (art. 32 Reg. (CE) 800/2008)	75%	50%
Media impresa (art. 32 Reg. (CE) 800/2008)	75%	50%
Grande impresa (art. 32 Reg. (CE) 800/2008)	65%	40%
Organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico	100%	100%

Il contributo erogato non potrà superare, in ogni caso, la somma di euro 8.000,00 secondo quanto specificato dal Capo IV – spese ammissibili e modalità di rendicontazione.

Gli studi di fattibilità valutati positivamente nella Fase B otterranno, per la realizzazione dei Progetti operativi, un contributo di intensità massima pari a:

<b>Tipologia di beneficiario</b>	<b>Ricerca industriale</b>	<b>Sviluppo sperimentale</b>
Piccola impresa (art. 31 Reg. (CE) 800/2008)	70%	45%
Media impresa (art. 31 Reg. (CE) 800/2008)	60%	35%
Grande impresa (art. 31 Reg. (CE) 800/2008)	50%	25%
Organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico	100%	100%

Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da imprese il contributo è aumentato del 15%, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, se il progetto comporta la collaborazione tra più imprese indipendenti (di cui almeno una PMI) e nessuna impresa sostiene costi per un importo superiore al 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

L'attività di Ricerca dell'Unità potrà prevedere anche attività di Ricerca fondamentale, in tal caso finanziata esternamente al progetto con risorse reperite dal richiedente.

L'importo massimo erogabile nella Fase B è di euro 100.000,00 per ogni Progetto di ricerca, con un massimo di euro 200.000,00 per ogni Programma di ricerca, secondo quanto specificato dal Capo IV – Spese ammissibili e modalità di rendicontazione.

### **Articolo 11 - Requisiti di ammissibilità soggettivi**

Ai fini della concessione e dell'erogazione del finanziamento tutti i beneficiari devono aver assolto agli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le imprese devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:

- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf);
- non trovarsi nella situazione di impresa in difficoltà, così come definito dalla Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (ovvero non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente).

### **Articolo 12 - Disposizioni specifiche per le grandi imprese**

Nel caso in cui i beneficiari del finanziamento siano grandi imprese, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008, si dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto. Pertanto la singola agevolazione finanziata nell'ambito del presente bando, potrà essere concessa solo se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulterà soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento delle dimensioni del progetto;
- aumento della portata;
- aumento dell'importo totale della spesa di RSI;
- riduzione dei tempi per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti.

L'effetto di incentivazione sarà valutato, caso per caso, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese.

### **Articolo 13 - Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico**

Le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" sono tenuti, come indicato al § 2.1 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, anche al fine di evitare di trasferire indirettamente un vantaggio economico indebito alle imprese, ad assicurare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi.

I progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da amministrazioni pubbliche/organismi di ricerca/organismi di diritto pubblico, dovranno rispettare, conformemente al § 3.2.2 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, almeno una delle seguenti condizioni:

- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
- i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/organismo di diritto pubblico è titolare di tutti i

diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI);<sup>1</sup>

- l'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/organismo di diritto pubblico riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'amministrazione pubblica/organismo di ricerca /organismo di diritto pubblico sarà dedotto da tale compenso.

Se nessuna delle succitate condizioni è soddisfatta, la Regione può basarsi su un esame individuale del progetto di collaborazione.

Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e la singola valutazione del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, l'intero valore del contributo concesso all'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/organismo di diritto pubblico e alle imprese sarà considerato come aiuto alle imprese partecipanti e concesso in regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In tal caso la Regione comunicherà l'esito della propria valutazione ai soggetti proponenti prima dell'adozione della graduatoria di cui all'art. 16 e acquisirà, nel caso di accettazione, le dichiarazioni che si rendano eventualmente necessarie.

## **CAPO II – FASE DI SELEZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI (FASE A)**

### **Articolo 14 - Modalità e termini di presentazione delle idee progettuali**

Il presente bando prevede l'attivazione di due chiamate di idee, con scadenze fissate al 26 ottobre 2011 e al 27 giugno 2012.

Le domande dovranno essere presentate in originale, in bollo, se dovuto, utilizzando la modulistica allegata al presente bando, inserite in busta chiusa e consegnate a mano a:

Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale – piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta, recante all'esterno la dicitura:

“NON APRIRE RISERVATA – Regione Valle d'Aosta – BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA – FESR”.

Le domande pervenute, in seconda scadenza, **entro le ore 14,00 del 27 giugno 2012**, saranno valutate comparativamente dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 15.

Le domande pervenute oltre le ore 14,00 del 27 giugno 2012 non saranno accolte.

La valutazione delle idee progettuali verrà effettuata entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui sopra.

La Commissione, di cui al successivo articolo 15, si riserva la facoltà di richiedere, in fase di istruttoria, nel rispetto della par condicio, chiarimenti documentali in ordine al contenuto della domanda.

---

<sup>1</sup> Per “titolare di tutti i diritti” si intende che l'organismo di ricerca gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se l'organismo di ricerca decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione.

## Articolo 15 - Valutazione

La valutazione delle idee progettuali e degli studi di fattibilità sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dei direttori della Direzione assistenza alle imprese, ricerca qualità e formazione professionale, della Direzione Agenzia del lavoro e della Direzione Programmi per lo Sviluppo regionale.

## Articolo 16 - Criteri di ammissibilità e di valutazione delle idee progettuali

Le idee progettuali per la creazione o implementazione delle Unità di ricerca dovranno essere conformi agli obiettivi e alle indicazioni del presente bando e dovranno riguardare le aree tematiche di cui all'articolo 2.

Le idee progettuali, per essere ammissibili, devono soddisfare i seguenti requisiti specifici di ammissibilità, approvati ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Competitività regionale:

1	Coerenza con il perseguimento degli obiettivi specifici del QSN: "Valorizzare competenze e funzioni di mediazione per superare i limiti di tipo relazionale e organizzativo tra gli attori del sistema della ricerca e dell'innovazione", "Valorizzare la capacità di ricerca, trasferimento e assorbimento dell'innovazione da parte delle Regioni tramite la cooperazione territoriale", "Migliorare l'efficacia dei servizi alle imprese"
2	Coerenza con il perseguimento dell'obiettivo specifico dell'Asse I: "Promuovere la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale"
3	Coerenza con il perseguimento dell'obiettivo operativo dell'attività: "Implementare i centri di competenza industriale e tecnologica ed i network per la creazione di conoscenza ed il trasferimento tecnologico"
4	Rispetto del criterio di completezza
5	Capacità tecnico scientifica del/i soggetto/i proponente/i
6	Coerenza con il POR FSE Valle d'Aosta, Asse D "Capitale Umano"
7	Possesso dei requisiti tecnici, procedurali ed amministrativi, sviluppati secondo metodi che ne assicurino efficienza, efficacia e compatibilità ambientale

Le idee progettuali che rispetteranno i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione, approvati ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Competitività regionale:

1	Validità scientifica e/o tecnologica dell'idea progettuale e impatto potenziale della ricerca mediante sviluppo, disseminazione e utilizzo dei risultati del progetto	Fino a 40 punti
2	Qualità del partenariato intesa come complementarietà delle competenze ed estensione della rete	Fino a 20 punti
3	Competenze tecnico scientifiche delle risorse umane coinvolte nell'idea progettuale	Fino a 20 punti
4	Congruità e pertinenza dei costi per la realizzazione dell'idea progettuale	Fino a 20 punti

La somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri di valutazione di cui al presente articolo costituirà il punteggio complessivo dell'idea progettuale.

La graduatoria verrà stilata in base al punteggio complessivo di ogni idea progettuale.

Saranno valutate positivamente ed ammesse alla Fase B le idee progettuali che otterranno almeno punti 70/100.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale che disporrà anche la concessione dei relativi contributi fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

### ***CAPO III – FASE DI SELEZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA PRELIMINARE (FASE B)***

#### **Articolo 17 - Modalità e termini di presentazione**

Gli studi di fattibilità per la creazione o implementazione delle Unità di ricerca dovranno essere trasmessi alla Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a contributo dell'idea progettuale, che sarà effettuata mediante invio di raccomandata A.R.

#### **Articolo 18 - Caratteristiche degli studi di fattibilità tecnica preliminare**

Gli studi di fattibilità, sulla base di quanto indicato nell'articolo 2, dovranno essere presentati su apposita modulistica e dovranno definire i seguenti aspetti:

- caratteristiche dell'Unità di ricerca;
- Programma di ricerca (almeno biennale) dell'Unità;
- Progetto/i di ricerca;
- Piano di formazione/aggiornamento dell'Unità per il personale addetto alla ricerca esteso ai giovani ricercatori e altro personale in formazione da inserire nell'Unità;
- ipotesi aggregative con altri soggetti operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- elementi necessari alla valutazione del rispetto delle condizioni di cui al § 3.2.2 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, con particolare riferimento a:
  - i risultati che non facciano sorgere diritti di proprietà intellettuale possano avere larga diffusione e l'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/ organismo di diritto pubblico sia titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
  - l'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/ organismo di diritto pubblico riceva dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto e che siano trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/ organismo di diritto pubblico sia dedotto da tale compenso;
  - l'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

Lo studio di fattibilità dovrà essere sottoscritto dal ricercatore senior individuato come **Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca**.

Gli studi di fattibilità dovranno prevedere l'inserimento nell'Unità di ricerca di **personale in formazione** (dottorandi, giovani ricercatori, tecnici/tecnologi), finanziato con borse di ricerca erogate dal Fondo Sociale Europeo a valere sul presente bando o erogate da altri soggetti pubblici e/o privati (quali fondi europei, Università, enti pubblici di ricerca, fondazioni, imprese). Tale personale dovrà essere indicato nella modulistica.

L'inserimento di personale in formazione finanziato ai sensi del presente bando (parte terza) sarà valorizzato nella valutazione dello studio di fattibilità tecnica preliminare (art. 19, punto 5: "Competenza tecnico-scientifica delle risorse umane impiegate nel progetto").

Inoltre, eventuali *Visiting Professor* dovranno essere individuati in fase di presentazione dello studio di fattibilità tecnica preliminare, così come le attività di *Visiting Researcher* che i ricercatori in formazione dell'Unità di ricerca svolgeranno presso centri di eccellenza esterni alla regione.

### **Articolo 19 - Criteri di valutazione degli studi di fattibilità tecnica preliminare**

Gli studi di fattibilità che rispetteranno i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 16 saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione, approvati, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Competitività regionale, secondo i seguenti punteggi:

1	Coerenza e complementarietà con le politiche di sviluppo regionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• con le piattaforme tecnologiche individuate dal "Piano strategico di posizionamento e sviluppo del territorio" (D.G.R. n. 1808/2007);</li> <li>• con le specializzazioni produttive esistenti nella regione così come previsto dal DUP e dal PO</li> </ul>	Fino a 15 punti
2	Qualità progettuale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizione dei soggetti responsabili, dei tempi di realizzazione e del cronoprogramma procedurale;</li> <li>• validità scientifica e tecnologica;</li> <li>• ricaduta economico-industriale sul territorio;</li> <li>• disseminazione dei risultati</li> </ul>	Fino a 20 punti
3	Adeguatezza delle attrezzature	Fino a 15 punti
4	Qualità del piano finanziario: valutazione della congruità e pertinenza dei costi	Fino a 20 punti
5	Competenza tecnico-scientifica delle risorse umane impiegate nel progetto	Fino a 15 punti
6	Coerenza e qualità del partenariato con eventuale costruzione di reti di cooperazione a livello nazionale e transnazionale	Fino a 15 punti

A parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

1	Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali
2	Favore alle pari opportunità e non discriminazione

### **Articolo 20 - Graduatoria degli studi di fattibilità tecnica preliminare**

La somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di valutazione di cui all'articolo 19 costituirà il punteggio complessivo dello studio di fattibilità.

La graduatoria verrà stilata in base al punteggio complessivo di ogni studio di fattibilità.

Non saranno ammessi a finanziamento gli studi di fattibilità che non otterranno il punteggio minimo di punti 70/100.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale che disporrà anche la concessione dei relativi contributi fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Il beneficiario del finanziamento per la realizzazione di uno studio di fattibilità ammesso parzialmente a contributo dovrà, entro 15 giorni dalla comunicazione, sottoscrivere un modulo di accettazione del parziale finanziamento, con l'impegno a realizzare l'intero Progetto ricorrendo eventualmente a risorse finanziarie aggiuntive. Diversamente, il contributo non sarà concesso e si procederà allo scorrimento della graduatoria ripetendo la procedura con il concorrente seguente.

## **CAPO IV - SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

### **Articolo 21 - Spese ammissibili a contributo**

Saranno ammissibili a finanziamento, per l'elaborazione dello studio di fattibilità tecnica preliminare dell'Unità di ricerca, i seguenti costi:

- apporto del personale qualificato dipendente (responsabile scientifico, ricercatori, tecnici/tecnologi di ricerca);
- consulenza esterna per la direzione scientifica e per apporti specialistici.

Saranno ammissibili a finanziamento, per la realizzazione del/i Progetto/i di ricerca, i seguenti costi:

- attrezzature e strumentazioni utilizzate per il progetto e per la sua durata;
- consulenze di ricerca, contratti di collaborazione, acquisizione di competenze tecniche e brevetti;
- costi del personale dipendente (responsabile scientifico, referente di struttura, ricercatori, tecnici/tecnologi di ricerca).

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

### **Articolo 22 - Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo previsto per la realizzazione dello studio di fattibilità tecnica preliminare sarà erogato a saldo, previa verifica della rendicontazione di spesa che dovrà pervenire alla Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale entro due mesi dal completamento dello studio.

Il contributo previsto per la realizzazione del/i Progetto/i di ricerca sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- un'anticipazione fino al 40% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
- il saldo sarà erogato previa verifica della rendicontazione di spesa e della Relazione tecnica, che dovranno pervenire alla Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale entro due mesi dal completamento del/i Progetto/i di ricerca.

### **Articolo 23 - Modalità di rendicontazione**

#### **Principi generali.**

Tutte le fatture e gli altri documenti di spesa dovranno essere annullati sull'esemplare originale.

I giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile andranno organizzati, conservati ed esibiti con riferimento al progetto approvato. Tali documenti dovranno essere tenuti a disposizione per i tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo (FESR) Competitività Regionale 2007/2013, oppure, per i tre anni successivi all'anno in cui avrà avuto luogo un'eventuale chiusura parziale del Programma, così come disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Saranno ammesse a finanziamento soltanto le spese necessarie per il progetto sostenute, per competenza, nel periodo di svolgimento del progetto e, comunque, dopo l'avvio del medesimo, a

condizione che sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

Le attrezzature e le strumentazioni dovranno essere conservate presso il beneficiario per 5 anni dal termine del progetto (articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006).

### **I.V.A.**

L'I.V.A. sarà ammissibile a contributo a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario. Tale imposta non sarà ammissibile a contributo nei casi in cui potrà essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.

Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo si applicherà la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'I.V.A. pagata sarà considerata recuperabile.

### **Spese per il personale.**

Sarà ammesso a contributo soltanto il costo relativo al personale qualificato (Responsabile scientifico, ricercatori, tecnici/tecnologi di ricerca) dipendente del soggetto beneficiario impegnato nelle attività del progetto, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa.

Il costo del personale dipendente sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al relativo costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per il beneficiario, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie.

### Documentazione giustificativa:

- lettere d'incarico o ordine di servizio con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse dovranno essere svolte, dell'impegno massimo previsto (espresso preferibilmente in ore/giorni/uomo);
- copia dei curricula delle persone che hanno partecipato al progetto firmati dagli stessi;
- copia di tutti i *time sheet* a cadenza mensile firmati dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
- descrizione della metodologia seguita per la determinazione del costo del lavoro, debitamente sottoscritto da persona che possieda competenze in merito;
- riepiloghi dei dati relativi alla spesa;
- copia delle buste paga.

### **Attrezzature e strumenti.**

Non saranno ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi, anche se collegati con il progetto.

Non saranno ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di attrezzature e strumenti usati.

Non saranno ammesse a contributo le spese relative ad attrezzature e strumenti già esistenti nell'azienda alla data di inizio del progetto.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e degli strumenti saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il progetto, in base all'ammontare della fattura, ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, hardware e software e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nel progetto.

Documentazione giustificativa:

- aliquote di ammortamento con riferimento al D.M. 31/12/88 o, alternativamente, a specifica regolamentazione interna;
- fatture corredate di ordinativo e di consegna o titolo di proprietà;
- eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

**Consulenze di ricerca.**

Le spese relative alle consulenze di ricerca, utilizzate esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, che dovranno riguardare apporti relativi ad aspetti estremamente specialistici del progetto, comprendono le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile.

Le spese relative alle consulenze di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Saranno ammissibili a contributo soltanto le spese per consulenze utilizzate esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non saranno ammesse a finanziamento.

Documentazione giustificativa:

- fatture relative all'attività di consulenza;
- descrizione dell'attività svolta e giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;
- copia dei curricula dei consulenti debitamente firmati;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

### **Contratti di collaborazione.**

Le spese comprendono le prestazioni di personale qualificato (Responsabile scientifico, ricercatori, tecnici/tecnologi di ricerca) impegnato direttamente nel progetto (con contratti a progetto, di lavoro autonomo, occasionali). Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

#### Documentazione giustificativa:

- copia del contratto con il personale qualificato;
- copia del curriculum debitamente firmato;
- copia di tutti i *time sheet* a cadenza mensile firmati dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- fatture o altra documentazione equipollente.

### **Competenze tecniche e brevetti.**

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per le attività di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del/i Progetto/i di ricerca, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Non saranno ammesse le spese per il deposito dei brevetti.

#### Documentazione giustificativa:

- fatture o altra documentazione equipollente;
- prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- giustificazione dell'acquisizione a prezzi di mercato.

### **Altre norme.**

Per quanto non specificato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica, 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione".

### **Relazione tecnica annuale e finale.**

Al termine del primo anno di attività e al termine del progetto dovrà essere prodotta una Relazione tecnica nella quale risultino esplicitate in dettaglio le attività effettuate, i risultati tecnico-scientifici, intesi come superamento dei parametri di controllo e dei relativi *deliverables*, i risultati conseguiti/da conseguire in termini di valore aggiunto e di impatto sul sistema regionale della ricerca (benefici tecnici ed economici, occupazione aggiuntiva, incremento del fatturato) e ogni altro aspetto rilevante del/i Progetto/i di ricerca.

## **CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI, RINUNCIA E REVOCA**

### **Articolo 24 - Durata e modifiche progettuali**

La durata minima del/i Progetto/i di ricerca è di 12 mesi, mentre la durata massima è di 24 mesi.

In caso di motivate esigenze, potrà essere concessa una sola proroga di durata non superiore a 6 mesi. I Progetti di ricerca dovranno comunque concludersi entro il 31 marzo 2015.

Saranno ammissibili solo modifiche progettuali accettate dalla Regione.

### **Articolo 25 - Rinuncia, penali e revoca**

I beneficiari che intendono rinunciare all'attuazione dei Progetti di ricerca ne dovranno dare immediata comunicazione alla Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale.

Nel caso in cui il beneficiario non rispetti i tempi previsti per la consegna della documentazione per la rendicontazione dei Progetti di ricerca sarà applicata una penale nella misura dell'1% sull'importo del contributo per ogni settimana di ritardo.

Si procederà alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- Il/i Progetto/i di ricerca non venga/no realizzato/i conformemente alla proposta approvata;
- vi sia il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente bando.

I contributi dovranno essere restituiti maggiorati dell'interesse calcolato secondo il tasso legale di riferimento vigente alla data della loro erogazione.

### **Articolo 26 - Avvio dei progetti di ricerca**

I Progetti di ricerca dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione.

L'avvio dei Progetti di ricerca dovrà essere comunicato alla Regione.

### **Articolo 27 - Informazione e pubblicità**

Il beneficiario è informato che il proprio nominativo sarà inserito nell'elenco pubblico dei beneficiari del POR FESR Competitività regionale 2007/2013.

Il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalla sezione 1 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 ed in particolare ad informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi comunitari.

Il beneficiario del presente contributo, in quanto *testimonial* diretto del valore aggiunto delle politiche comunitarie, ha l'obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante l'operazione e diffuso presso il pubblico, indicazioni da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal FESR.

### **Articolo 28 - Divieto di cumulo**

Il contributo previsto non è, in alcun caso, cumulabile con altri finanziamenti pubblici, comunque denominati, (comunitari, nazionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubbliche) relativamente agli stessi costi anche solo parzialmente ammissibili.

In particolare, il contributo non può essere cumulato con aiuti di Stato esentati dalla notifica alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresi aiuti concessi sotto forme di garanzie, abbuoni di interesse e/o capitale di rischio.

Il beneficiario si impegna a tal fine a non presentare richieste di finanziamento su altri strumenti pubblici relativamente alle spese ammissibili.

### **Articolo 29 - Vincolo di destinazione**

Il beneficiario si impegna a rispettare il vincolo di destinazione previsto dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, ovvero ad assicurare che la partecipazione del FESR resti attribuita esclusivamente alle operazioni cofinanziate e che le stesse non subiscano, entro cinque anni dal completamento, modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito;
- che risultino da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

Al fine di permettere la verifica del rispetto della norma, tutte le attrezzature e le strumentazioni oggetto di contributo da parte del presente bando dovranno essere installate nell'Unità operativa situata sul territorio della regione Valle d'Aosta.

### **Articolo 30 - Altri obblighi a carico dei beneficiari**

Il beneficiario del contributo si impegna, inoltre, a:

- acquisire i necessari provvedimenti autorizzativi per la realizzazione dell'operazione;
- mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;
- stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, fino al 31 dicembre 2020;
- dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;
- fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dalla Regione, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del POR FESR Competitività regionale 2007/2013.

## ***CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI***

### **Articolo 31 - Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il dirigente della Direzione Assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale.

Eventuali informazioni potranno essere chieste agli uffici dell'Assessorato attività produttive – Direzione assistenza alle imprese, qualità e formazione professionale - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta (telefono 0165 274726).

### **Articolo 32 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 così come modificato dal Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 e dal Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1° settembre 2009;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella GUUE n. 214 del 9 agosto 2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2009, n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”.

**PARTE TERZA**  
**SVILUPPO RISORSE UMANE (FSE)**  
**(codice bando FSE: 2011/13)**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 33 - Oggetto**

Con questa linea di intervento si intendono proporre delle Borse di ricerca a giovani ricercatori che, operando all'interno delle Unità di ricerca oggetto del presente bando, completeranno il loro iter di specializzazione orientato a profili di "ricercatore" e di "ricercatore responsabile di unità operativa".

Si propongono delle Borse di ricerca anche a laureati in discipline tecnico scientifiche per sviluppare nuove professionalità nel settore della ricerca mirando a figure/profili con competenze tecnologiche che operano a supporto delle attività scientifiche di laboratorio o attività di sviluppo sperimentale ("tecnici/tecnologi di ricerca").

Infine, si finanziano Buoni *Visiting* a sostegno della permanenza a fini formativi, per brevi periodi, sia di docenti universitari, ricercatori senior ed esperti di università/centri di ricerca esterni presso le Unità di ricerca della regione, sia di ricercatori in formazione delle stesse Unità in formazione presso università e centri di ricerca esterni alla regione.

**Articolo 34 - Obiettivi**

L'intervento che si propone è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- favorire la crescita professionale dei ricercatori coinvolti all'interno delle Unità di ricerca operanti sul territorio;
- sviluppare nuove professionalità nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- creare prospettive occupazionali per giovani che hanno investito nel settore della ricerca con precedenti Progetti di specializzazione post laurea finanziati dal FSE;
- promuovere attività di rete tra imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca e sviluppare le necessarie competenze di rete;
- creare condizioni di attrattività del sistema regionale della ricerca, in particolare per ricercatori senior esterni che propongano formazione specialistica ai ricercatori in formazione delle Unità di ricerca.

**CAPO II – BORSE DI RICERCA**

**Articolo 35 - Borse di ricerca**

Le Borse di ricerca hanno finalità formative. Svolgendo attività di ricerca al fianco di ricercatori senior e di esperti della ricerca all'interno delle Unità, i giovani ricercatori potranno acquisire nuove conoscenze e competenze specialistiche di rilevanza scientifica e tecnica. Parallelamente, relazionandosi con contesti scientifici a livello europeo e partecipando alla gestione dei progetti, avranno la possibilità di acquisire gradualmente anche capacità manageriali, professionali e imprenditoriali.

Queste competenze, anche di tipo trasversale, caratterizzano il valore scientifico e manageriale delle tipologie delle Borse di ricerca proposte nel presente bando. Tali borse si pongono ad un livello superiore (*Advanced Grant*) rispetto alle borse di ricerca FSE fruite in precedenti percorsi di specializzazione realizzati in qualità di "giovani ricercatori" (*Starting Grant*), seguendo percorsi in sintonia con modelli di sviluppo di carriera già proposti a livello europeo.

## Articolo 36 - Beneficiari

Possono accedere alla Borsa di ricerca giovani ricercatori, ricercatori, dottori di ricerca, laureati in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento, inoccupati o disoccupati, residenti in Valle d'Aosta.

## Articolo 37 - Tipologie di Borse di ricerca

A valere sul presente bando, nella Fase B possono essere richieste le seguenti tipologie di Borse di ricerca:

### 1. Borsa di ricerca per **Tecnici /Tecnologi di ricerca**

*Destinatari:* laureati in discipline tecnico/scientifiche (laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento) con adeguati curricula accademici e professionali.

*Durata della borsa:* fino ad un massimo di 24 mesi e comunque non superiore alla durata del progetto.

*Rata di borsa:* euro 1.500 mensili con un incremento del 20% per i periodi trascorsi all'estero, nel complesso non superiori al 10% della durata della borsa.

### 2. Borsa di ricerca per **Ricercatori**

*Destinatari:* giovani ricercatori che abbiano maturato un'esperienza di ricerca di almeno 12 mesi realizzata con borse di ricerca del FSE o esperienze equipollenti.

*Durata della borsa:* fino ad un massimo di 24 mesi e comunque non superiore alla durata del progetto.

*Rata di borsa:* euro 1.500 mensili con un incremento del 20% per i periodi trascorsi all'estero, nel complesso non superiori al 10% della durata della borsa.

### 3. Borsa di ricerca per **Ricercatori responsabili di unità operativa (Team leader)**

*Destinatari:* ricercatori con dottorato di ricerca ed esperienza di ricerca post-dottorato di almeno 12 mesi oppure con esperienze di ricerca per almeno quattro anni con adeguato numero di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali in rilevanti settori di ricerca.

*Durata della borsa:* fino ad un massimo di 24 mesi e comunque non superiore alla durata del progetto.

*Rata di borsa:* euro 1.700 mensili con un incremento del 20% per i periodi trascorsi all'estero, nel complesso non superiori al 10% della durata della borsa.

Le Borse di ricerca saranno erogate direttamente ai ricercatori in formazione. Gli importi indicati nelle tipologie di borsa sono da ritenersi al lordo degli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti e indiretti eventualmente previsti dalla legge.

Per i primi 12 mesi la Borsa di ricerca sarà finanziata interamente dal FSE.

Nei restanti mesi la Borsa sarà finanziata come segue:

- a) interamente dal FSE nel caso in cui il soggetto ospitante sia un'amministrazione pubblica/ organismo di ricerca/ organismo di diritto pubblico e siano rispettate tutte le condizioni di cui all'art. 13 del presente bando in merito a quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sugli aiuti indiretti accordati ad imprese attraverso organismi di ricerca/ amministrazioni pubbliche/ organismi di diritto pubblico;

b) con una compartecipazione dell'impresa nel caso in cui il borsista operi in un'unità di ricerca ospitata da un'impresa. In tal caso quest'ultima dovrà contribuire all'erogazione della rata di borsa versando direttamente al borsista:

- il 30% dell'importo mensile della borsa per i tecnologi/tecnici di ricerca;
- il 20% dell'importo mensile della borsa per i ricercatori,
- il 40% dell'importo mensile della borsa per i ricercatori responsabili di unità operativa.

L'impresa ospitante dovrà indicare il suo contributo alla rata di borsa dei borsisti FSE all'interno dell'apposita modulistica.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo ad ogni bimestre di attività svolta. Dopo l'erogazione l'impresa provvederà ad inviare alla Direzione Agenzia regionale del lavoro la dichiarazione di avvenuta liquidazione al borsista dell'importo dovuto.

### **Articolo 38 - Gestione delle Borse di ricerca**

Per l'attività scientifica dei progetti finanziati è richiesta la supervisione del Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca; questi assumerà il ruolo di "Responsabile scientifico" nel progetto di Alta specializzazione del borsista.

Il *team leader* dell'unità operativa in cui viene inserito il borsista svolgerà le funzioni di "Referente di struttura" e si occuperà di monitorare l'operatività del ricercatore beneficiario della borsa e di provvedere ai relativi adempimenti amministrativi e gestionali.

La Borsa di ricerca fa riferimento ad un monte ore mensile di 130 ore (ore produttive); il suo mancato raggiungimento corrisponde ad una sospensione in ore e ad una proporzionale riduzione della rata di borsa. I periodi di sospensione dovranno essere recuperati nei mesi successivi non oltre il termine del progetto.

Nelle "ore produttive" potranno essere comprese le seguenti attività:

- attività di ricerca,
- attività di formazione,
- comunicazione scientifica.

Il valore della Borsa sarà determinato in relazione a:

1. tipologia della Borsa di ricerca,
2. luogo di svolgimento (se in Italia o all'estero),
3. durata (numero di mesi).

La Borsa di ricerca, essendo finalizzata alla formazione dell'assegnatario, non costituisce un rapporto di lavoro.

La gestione della Borsa sarà regolata da una convenzione sottoscritta dall'Agenzia regionale del lavoro, dall'assegnatario e dal legale rappresentante del soggetto ospitante il borsista. Il soggetto ospitante sarà il capofila del raggruppamento che realizza il progetto. Nella convenzione saranno esplicitate: l'entità del finanziamento, i termini, le procedure di gestione, gli obblighi delle parti e i casi di possibile revoca del finanziamento. L'erogazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione della convenzione e si protrarrà per tutta la durata della convenzione.

L'attività finanziata dovrà avere adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile a terzi (RCT); le spese assicurative sono a carico del soggetto ospitante.

Le attività svolte in data anteriore alla sottoscrizione della convenzione non daranno diritto al finanziamento.

La Borsa di ricerca non è cumulabile con ulteriori finanziamenti pubblici e privati concessi per le stesse attività; è inoltre incompatibile con eventuali borse di studio, universitarie e non, fruite parallelamente per corsi di dottorato di ricerca.

La Borsa, per tutto il periodo della sua fruizione, è compatibile con la fruizione di Buoni formativi per la ricerca (BFR) erogati ai sensi del “Bando Ricerca FSE 2011/2012” ma non con Buoni formativi per l’Alta formazione e Buoni formativi per la formazione permanente erogati dal FSE nella regione Valle d’Aosta.

### **Articolo 39 - Obblighi dell’assegnatario della borsa e del soggetto ospitante**

Con la sottoscrizione della convenzione l’assegnatario si obbliga al rispetto di quanto segue:

- svolgere l’attività scientifica nel rispetto del progetto finanziato; eventuali variazioni al medesimo dovranno essere approvate;
- registrare attività, sedi e orari di svolgimento su modulistica predisposta;
- presentare ogni semestre una dichiarazione sullo stato di avanzamento del progetto, per ogni annualità di attività un Report scientifico sui risultati di ricerca e, a conclusione del progetto, il Report di ricerca finale;
- rispettare le modalità operative concordate con il Responsabile scientifico e con il Referente di struttura;
- mantenere in buono stato di funzionalità la strumentazione messa a disposizione per la realizzazione del progetto e provvedere ad eventuali risarcimenti in casi di anomalie e malfunzionamenti derivanti dalla propria attività;
- partecipare ad iniziative ed eventi per la promozione della ricerca organizzati nella regione Valle d’Aosta.

Il borsista è tenuto inoltre ad osservare il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti o oggetti di cui venga a conoscenza nell’ambito dell’Unità di ricerca in cui opera.

Il soggetto ospitante si impegna a:

- ospitare l’assegnatario presso l’Unità di ricerca con modalità operative concordate garantendo la fruizione di attrezzature, strumentazioni ed informazioni tecniche funzionali alla realizzazione del progetto;
- monitorare il regolare svolgimento dell’attività provvedendo agli adempimenti formali relativi alla gestione della borsa;
- consentire eventuali controlli dell’attività dell’assegnatario presso la sede di attività;
- rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

### **Articolo 40 - Accesso alle Borse di ricerca**

Le risorse umane coinvolte nell’Unità, compresi i soggetti impegnati in attività di ricerca a fini formativi, dovranno essere indicate nella modulistica di cui alla Parte seconda del presente bando e, coerentemente, nel Piano di formazione dell’Unità di ricerca.

In fase di elaborazione dello studio di fattibilità tecnica preliminare il Responsabile scientifico dell’Unità individuerà le disponibilità di posizioni per ricercatori che intendano specializzarsi all’interno dell’Unità. Tali posizioni dovranno essere pubblicizzate al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta e garantire l’accessibilità dei potenziali interessati.

Il Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca accerterà la compatibilità tra le attività scientifiche da svolgere e le competenze dei candidati.

I giovani ricercatori, all’inizio della loro carriera senza alcuna esperienza di ricerca, non avendo i requisiti di accesso al presente bando, potranno presentare domanda a valere sul “Bando Ricerca FSE 2011/2012” e dovranno essere inseriti nell’elenco del personale di ricerca in formazione nell’apposita modulistica.

Le domande di finanziamento di Borsa di ricerca dovranno comprendere i seguenti documenti, tutti sottoscritti dal candidato e dal Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca:

1. **progetto di Alta specializzazione:**

deve essere sviluppato sulla base dei bisogni di specializzazione del candidato in relazione a: le attività di ricerca che saranno svolte nel progetto, il funzionamento e lo sviluppo dell'Unità di ricerca in cui opererà, le prospettive di carriera come ricercatore/tecnologo. Gli obiettivi del progetto dovranno essere definiti, motivati e sostanziati in termini di competenze da sviluppare, azioni, tempi e risorse da impiegare, mettendo in rilievo il valore formativo e specialistico dell'attività prevista;

2. **progetto di attività:**

riprende in sintesi il Progetto di ricerca dell'Unità, definisce la posizione che il candidato assumerà al suo interno e descrive l'attività di ricerca. Il progetto deve essere sviluppato in termini di:

- stato dell'arte della ricerca in relazione agli obiettivi di progetto e livello di innovatività;
- obiettivi scientifici/tecnologici, metodologia e piano di ricerca;
- strumenti e tecnologie di supporto, sviluppi sperimentali;
- risultati attesi;

3. **piano finanziario.**

### **Articolo 41 - Erogazione delle Borse di ricerca**

L'erogazione delle Borse avverrà con rate bimestrali e sarà subordinata alla presentazione della richiesta di erogazione della rata con allegato il registro delle attività svolte nel periodo di riferimento e, per ogni semestre, la dichiarazione sullo stato di avanzamento del progetto, entrambi sottoscritti dal ricercatore richiedente e dal Referente di struttura.

Dopo il primo anno di attività, l'assegnatario della borsa dovrà presentare un Report di ricerca, sottoscritto anche dal Responsabile scientifico dell'Unità.

Relativamente all'ultima tranche, l'erogazione del saldo della Borsa sarà vincolata alla presentazione del Report di ricerca finale.

L'erogazione delle rate sarà conseguente all'effettiva realizzazione dell'attività finanziata, monitorata dall'Agenzia regionale del lavoro anche attraverso visite ispettive.

Nel caso di interruzione dell'attività, indipendentemente dalle cause, l'assegnatario dovrà darne comunicazione entro 10 giorni all'Agenzia regionale del lavoro; ciò comporterà la cessazione del diritto alla borsa per la quota parte non ancora maturata.

In caso di interruzione del progetto di ricerca all'interno dell'Unità sarà sospesa anche l'attività scientifica dell'assegnatario con interruzione dell'erogazione della borsa.

## **CAPO III – BUONI VISITING**

### **Articolo 42 - Buoni Visiting**

Nel rispetto di quanto regolato dall'art. 13 del presente bando in merito a quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sugli aiuti indiretti accordati ad imprese attraverso organismi di ricerca/ amministrazioni pubbliche/ organismi di diritto pubblico, il presente bando finanzia le seguenti tipologie di Buoni *Visiting*:

- Buono per *Visiting Professor*: il Buono finanzia le spese sostenute da docenti universitari e ricercatori (senior ed esperti) esterni, che, per periodi limitati, permangono esclusivamente a fini formativi presso le Unità create ai sensi del presente bando. In tal caso, il Buono *Visiting* fa riferimento ad un periodo chiaramente definito durante il quale il beneficiario del buono svolge attività formativa secondo un Piano concordato con il Responsabile scientifico dell'Unità;

- Buono per *Visiting Researcher*: il Buono finanzia le spese sostenute dai borsisti di cui al presente bando per attività di *visiting* a fini formativi presso centri di eccellenza esterni alla regione. In tal caso, i giovani ricercatori e i ricercatori svolgono attività formativa, scambi di esperienze e di informazioni relativamente ai progetti in corso di realizzazione presso l'Unità.

Per entrambe le attività la durata massima sarà di due mesi.

La spesa massima ammissibile sarà pari a euro 2.500 mensili per i *Visiting Professor* e euro 1.500 mensili per i *Visiting Researcher*, in entrambi i casi rimborsati su presentazione di documenti giustificativi di spesa (le spese riconosciute sono esclusivamente quelle relative a viaggi, vitto e alloggio con riferimento alle Direttive regionali del FSE).

L'attività del *Visiting Professor* si caratterizza per la valenza esclusivamente formativa nei confronti del personale in formazione di cui al presente bando, oltre che per la valenza formativa/divulgativa nei confronti di eventuali utenze esterne all'Unità, e deve essere coerente e complementare alle attività realizzate all'interno dell'Unità. L'attività formativa non potrà essere, in nessun caso, svolta nei confronti delle imprese partner del Progetto di ricerca.

L'attività del *Visiting Professor* non può consistere in attività di consulenza di ricerca o servizi equivalenti finanziabili dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai sensi degli artt. 21 e 23 del presente bando. Inoltre, ai fini di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1083/2006 il beneficiario del buono per *Visiting Professor* non potrà prestare parallelamente servizi di consulenza nei confronti dei beneficiari del contributo FESR. Tali prestazioni potranno invece essere eventualmente effettuate in periodi e con obiettivi diversi da quelli finanziati dal Buono *Visiting*.

Ai fini di permettere le verifiche del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo il soggiorno del *Visiting Professor* dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Agenzia regionale del lavoro.

### **Articolo 43 - Beneficiari**

Possono accedere ai Buoni *Visiting*:

- *Visiting Professor*: docenti universitari, ricercatori senior e ricercatori esperti, provenienti da università e centri di ricerca esterni alla regione, con coerenti profili tecnico-scientifici individuati dalle Unità di ricerca;
- *Visiting Researcher*: giovani ricercatori e ricercatori in formazione presso le Unità di ricerca oggetto di creazione e sviluppo ai sensi del presente bando, residenti in Valle d'Aosta.

### **Articolo 44 - Accesso ai Buoni Visiting**

La domanda del Buono *Visiting* dovrà comprendere i seguenti documenti, sottoscritti dal Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca e dal *Visiting Professor/Researcher*:

#### **1. progetto di Visiting:**

- ❖ se *Visiting Professor*: il progetto deve essere sviluppato in termini di attività di formazione rivolta dal *Professor* al personale in formazione dell'Unità eventualmente estesa a studenti/docenti delle università, nonché di collaborazione tra ricercatori con attenzione ai seguenti punti: finalità, attività formative, approfondimenti scientifici, scambio di esperienze e informazioni, comunicazione della ricerca e divulgazione scientifica, ricadute della formazione sull'Unità e a livello territoriale;
- ❖ se *Visiting Researcher*: il progetto deve essere sviluppato in termini di approfondimenti scientifici che i ricercatori dell'Unità realizzeranno presso centri di eccellenza esterni. La collaborazione tra ricercatori è finalizzata anche allo scambio di informazioni e di esperienze di laboratorio, nonché alla preparazione di eventi di comunicazione della ricerca;

## 2. **piano di attività:**

il piano comprenderà nel dettaglio le attività di *visiting* raccolte in: 1. Attività di formazione, 2. Formazione rivolta all'esterno, 3. Eventi di comunicazione della ricerca, 4. Altre attività.  
Per ogni attività/evento deve essere elaborata una scheda informativa;

## 3. **piano finanziario.**

L'erogazione del buono avverrà in unica soluzione, ad attività conclusa e dopo la presentazione di una relazione sull'attività svolta.

La richiesta di erogazione dovrà essere redatta su un apposito modulo disponibile presso l'Agenzia regionale del lavoro.

## **CAPO IV – PROCEDURE**

### **Articolo 45 - Presentazione delle domande**

La domanda di finanziamento della Borsa di ricerca o del Buono *Visiting* dovrà essere redatta sull'apposito formulario e presentata in bollo, firmata e completa della documentazione richiesta, al Front office del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione – via Garin, 1 - 11100 Aosta (telefono: 0165.275557 - e-mail: [ricercafse@regione.vda.it](mailto:ricercafse@regione.vda.it)) - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00.

L'ufficio fornirà informazioni e consulenza per la redazione della domanda.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro la data di scadenza della presentazione degli studi di fattibilità.

Alla domanda di finanziamento dovranno essere allegati:

#### **per le Borse di ricerca:**

- copia fotostatica firmata e datata del documento di riconoscimento del firmatario della domanda;
- curriculum vitae, in formato Europass, sottoscritto e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- progetto di Alta specializzazione;
- progetto di attività;
- piano finanziario;
- certificato di disoccupazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente relativa allo stato di disoccupazione.

#### **per i Buoni *Visiting*:**

- copia fotostatica firmata e datata del documento di riconoscimento del richiedente;
- curriculum vitae, in formato europeo, sottoscritto e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- progetto di *Visiting*;
- piano di attività;
- piano finanziario;
- materiale informativo sull'ente di provenienza del *Visiting Professor/enti di destinazione del Visiting Researcher*.

Il candidato sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi della normativa vigente in materia.

La Regione si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti presentati.

## Articolo 46 - Ammissibilità e valutazione

La valutazione delle domande di finanziamento delle Borse di ricerca e dei Buoni *Visiting* sarà effettuata in sede congiunta con la valutazione degli studi di fattibilità finanziati dal FESR (fase B).

Le domande saranno istruite in ordine all'ammissibilità a cura del Front office del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e successivamente inoltrate, previa istruttoria degli uffici competenti, alla valutazione tecnica da parte della Commissione di cui all'art. 15 del presente bando.

### Ammissibilità alla valutazione.

Le domande sono ritenute ammissibili se:

- presentate da soggetto avente i requisiti richiesti;
- presentate per una tipologia di borsa ammissibile e in un'area tematica prevista dal presente bando;
- complete della documentazione richiesta.

In analogia con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, potrà essere richiesto di completare o di fornire chiarimenti documentali in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### Valutazione.

La valutazione si baserà sui seguenti criteri:

1. profilo del candidato;
2. qualità e valore formativo del progetto di Alta specializzazione/di *Visiting*;
- 3a. per il progetto di attività delle Borse di ricerca: qualità scientifica, sostenibilità tecnico-scientifica, coerenza del progetto con il Programma di ricerca e il Piano di formazione dell'Unità;
- 3b. per il piano di attività dei Buoni *Visiting*: rilevanza scientifica, congruità del profilo del *Visiting*, coerenza delle attività con il Piano di formazione dell'Unità e impatto a livello regionale.

Nella valutazione la Commissione potrà assegnare fino a 100 punti così ripartiti:

- fino a 20 punti per il profilo del candidato;
- fino a 40 punti per il progetto di Alta specializzazione (Borse di ricerca) e per il progetto di *Visiting* (Borse *Visiting*);
- fino a 40 punti per il progetto di attività (Borse di ricerca) e per il piano di attività (Borse *Visiting*).

Per la valutazione del profilo del candidato saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- voto di laurea/ titoli, conseguiti in Italia o all'estero, formazione post-laurea (master, corsi di specializzazione e/o di perfezionamento, ...);
- esperienza di ricerca/professionale;
- produzione scientifica.

Saranno valutati idonei e ammissibili a finanziamento i progetti che raggiungeranno almeno punti 70/100.

Saranno redatte tre graduatorie, rispettivamente per le Borse di ricerca, per i *Buoni Visiting Professor* e *Buoni Visiting Researcher*.

Sarà finanziato, nei limiti della dotazione finanziaria del presente bando, prioritariamente un progetto per ciascuna Unità di ricerca, secondo la graduatoria degli studi di fattibilità approvati.

L'esito della valutazione sarà reso noto ai candidati mediante invio di raccomandata A.R.

Agli assegnatari saranno comunicati anche l'entità del finanziamento approvato e gli adempimenti necessari per l'attivazione della Borsa di ricerca e/o dei Buoni *Visiting*.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 47 - Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il direttore della Direzione Agenzia regionale del lavoro.

Per informazioni sul bando o la richiesta di un eventuale colloquio informativo in relazione all'intervento "Sviluppo Risorse Umane", gli interessati potranno rivolgersi al Front office del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.

### **Articolo 48 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, in data 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Quadro Strategico Nazionale per la Politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- Programma Operativo Regionale FSE "Occupazione 2007/2013" della Regione Valle d'Aosta adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5530 del 9 novembre 2007
- Documento Unitario di Programmazione (DUP) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1489/2008;
- Direttive regionali per la gestione di interventi formativi oggetto di cofinanziamento del FSE approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1643 del 24 maggio 2004 e successivamente modificate con DGR n. 2531/2004 e n. 1194/2006.

**PARTE QUARTA**  
**DISPOSIZIONI FINALI COMUNI DEL BANDO**

**Articolo 49 - Controlli**

La Regione, per il tramite dell'Assessorato attività produttive e della Direzione Agenzia regionale del lavoro, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi ispettivi.

Il beneficiario è altresì informato che potranno essere effettuati controlli anche da parte di strutture regionali, statali e dell'Unione europea.

Il beneficiario dovrà fornire agli organismi di controllo tutte le informazioni relative all'attuazione dell'operazione e all'utilizzo dei contributi erogati e permettere l'accesso ai luoghi di conservazione dei documenti correlati.

**Articolo 50 - Tutela dei dati personali**

Ai fini della partecipazione al presente bando i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i loro dati sono raccolti per la concessione e l'erogazione del contributo richiesto, che il loro conferimento è obbligatorio, che gli stessi rimarranno depositati presso la struttura che cura l'istruzione della pratica, e che potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.

I partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del decreto n. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'art. 18 del decreto, e del fatto che la Regione, i suoi incaricati e/o consulenti e i membri della Commissione di valutazione, potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei partecipanti che riterranno pertinenti al progetto e potranno esigere che tali dati siano loro forniti.

I partecipanti sono a conoscenza del fatto che non potrà essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto sollevando problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

## ***PIATTAFORME TECNOLOGICHE***

### **PT1: Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio**

- 1.1 Reti e sistemi di sensori o biosensori, con applicazioni nei seguenti campi:
  - 1.1.1 Monitoraggio del rischio antropico:
    - 1.1.1.1 Incidenti rilevanti nelle attività produttive
    - 1.1.1.2 Monitoraggio e controllo delle infrastrutture stradali
    - 1.1.1.3 Gestione del traffico e della mobilità
    - 1.1.1.4 Protezioni intelligenti
    - 1.1.1.5 Telematica dei trasporti
    - 1.1.1.6 Sistemi di segnaletica
    - 1.1.1.7 Materiali riflettenti
    - 1.1.1.8 Rilevamento segnali telefoni mobili
    - 1.1.1.9 Gestione dei tunnel
    - 1.1.1.10 Gestione delle flotte
    - 1.1.1.11 Gestione dei rifiuti e dell'inquinamento (atmosferico e del suolo)
    - 1.1.1.12 Controllo delle emissioni industriali
    - 1.1.1.13 Controllo di macchine ad alta efficienza
    - 1.1.1.14 Controllo dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
  - 1.1.2 Monitoraggio (del rischio) ambientale (arco alpino)
    - 1.1.2.1 Monitoraggio idro-geologico
    - 1.1.2.2 Monitoraggio della qualità delle falde acquifere e dei fiumi
    - 1.1.2.3 Monitoraggio della qualità dell'aria
    - 1.1.2.4 Monitoraggio climatico (effetti ambientali delle dinamiche climatiche)
    - 1.1.2.5 Monitoraggio di incendi boschivi
    - 1.1.2.6 Monitoraggio del rumore ambientale
    - 1.1.2.7 Monitoraggio della radioattività ambientale
    - 1.1.2.8 Applicazioni per la gestione delle squadre di intervento
  - 1.1.3 Monitoraggio della catena agro-alimentare
    - 1.1.3.1 Sistemi per il monitoraggio delle coltivazioni autoctone
    - 1.1.3.2 Monitoraggio dei livelli di tossicità dei prodotti agro-alimentari
    - 1.1.3.3 Tracciabilità dei prodotti agro-alimentari nella catena di trasformazione
  - 1.1.4 Medica
    - 1.1.4.1 Telecontrollo e monitoraggio dei parametri ambientali e fisiologici degli utenti
    - 1.1.4.2 Teleassistenza di persone
    - 1.1.4.3 Rilevazione e segnalazione di situazioni di pericolo (turismo alpino)
    - 1.1.4.4 Rilevazione della localizzazione fisica delle persone (turismo alpino)
- 1.2 Tecnologie per la raccolta automatizzata di dati e informazioni (tecnologie satellitari, reti wireless, tecnologie trasmissive su laser) e per il trattamento di dati telerilevati (tecniche ICT – software/hardware – per condivisione e interoperabilità dei dati provenienti da fonti eterogenee, sicurezza delle reti, protocolli di comunicazione)
- 1.3 Tecniche diagnostiche per il controllo di infrastrutture e di reti di sensori
- 1.4 Reti di comunicazione wireless per le comunicazioni sicure
- 1.5 Sistemi di early-warnings

### **PT2: Energie rinnovabili e risparmio energetico**

- 2.1 Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la cogenerazione/trigenerazione di energia, specialmente nel campo delle biomasse e del mini e micro-idro per la gestione sostenibile delle risorse naturali
- 2.2 Tecnologie per la distribuzione di energia

- 2.3 Tecnologie per l'accumulo di energia
- 2.4 Bio-processi di pre-trattamento delle biomasse
- 2.5 Bio-processi per la produzione di energia (produzione di biocarburanti)
- 2.6 Applicazioni per la produzione di biofuel per l'alimentazione di autoveicoli pubblici
- 2.7 Applicazioni per l'edilizia sostenibile, la costruzione di edifici a basso consumo energetico e la ristrutturazione di edifici con tecniche volte al risparmio e all'efficienza energetica
- 2.8 Bio-edilizia e architettura bio-climatica
- 2.9 Automazione di edifici
- 2.10 Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell'intensità energetica delle attività produttive
- 2.11 Servizi di energy management
- 2.12 Servizi intelligenti di installazione e configurazione impianti
- 2.13 Tecnologie per l'auto-configurazione degli impianti.

**PT3: Tecnologie per la salvaguardia ambientale e il ripristino di ecosistemi**

- 3.1 Bio-rimedi per la tutela ambientale (dell'aria, degli animali e delle acque)
- 3.2 Bio-rimedi per la tutela del suolo e per l'impovertimento dei terreni
- 3.3 Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive
- 3.4 Riqualficazione e riconversione di siti industriali contaminati e di aree urbane inquinate
- 3.5 Bio-trattamento dei reflui industriali e riuso delle acque di processo e di scarto industriali
- 3.6 Trattamento dei rifiuti urbani
- 3.7 Trattamento dei reflui animali
- 3.8 Applicazioni per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche
- 3.9 Difesa della biodiversità al fine di garantire uno sfruttamento equilibrato dei beni dell'ecosistema per l'ecoturismo

**PT4: Elettronica – Microelettronica – Microrobotica – Meccatronica**

- 4.1 Sistemi elettronici per il risparmio energetico
- 4.2 Soluzioni meccatroniche per l'automazione industriale (macchinari utensili, robot per movimentazione interna, impianti per trasporto e sollevamento)
- 4.3 Soluzioni meccatroniche per applicazioni mobili (automotive, industrial equipment)
- 4.4 Controllo e diagnosi dei sistemi meccatroniche
- 4.5 Controllo dei sistemi di interazione uomo-macchina
- 4.6 Micro assemblaggio